



Federazione Italiana Tennistavolo
Prot. n 988
20/02/2015

Giustizia Sportiva

DECISIONE N. 1 /2015

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Giuseppe MATANO – componente

Avv. Vanessa CARANCINI – componente

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.01.2015 per decidere in ordine al ricorso presentato dal Sig. Sante Nicola Oronzo GIGANTE, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Maria Emanuele De Leonardis, nei confronti della Federazione Italiana Tennis Tavolo – FITET, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Guarino;

così pronunzia.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 04.12.2014, il Sig. Sante Nicola Oronzo GIGANTE (d'ora in avanti anche solo "*il ricorrente*") instava presso questo Tribunale per l'annullamento del provvedimento reso dalla FITET in data 28.10.2014 prot. 4676 e notificatogli in data 04.11.2014, a mezzo del quale il Segretario Generale della Federazione stessa comunicava l'ineleggibilità del ricorrente alla carica di Consigliere Federale, per quanto, pur avendo diritto alla surroga di cui all'art. 39, comma 2, dello Statuto Federale, non risultava possedere i requisiti previsti dall'art. 64, comma 1, del medesimo Statuto.

ITTF • ETTU



Resisteva al riguardo la FITET concludendo in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso – ex art. 49 del Regolamento di Giustizia – avverso la comunicazione del Segretario Generale Prot. N.ro 4676, e comunque, nel merito, per il rigetto delle avversaria domanda.

All'udienza del 23.01.2015 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e, dopo breve discussione, questo Tribunale tratteneva la causa in decisione concedendo a parte ricorrente termine per note conclusive entro 10 giorni ed a parte resistente entro i successivi 5 giorni; memorie che entrambe le parti tempestivamente depositavano.

L'eccezione di rito formulata da parte resistente impone il suo esame preliminare.

Essa si rivela infondata, seppur nei contorni appresso delineati.

Per quanto risulti assolutamente vero che l'atto impugnato dal ricorrente non rientri nelle fattispecie censurabili ex art. 49 del vigente Regolamento di Giustizia FITET (in quanto – proprio in applicazione dei principi espressi dallo Statuto – al Segretario Generale non sono attribuite funzioni deliberative), e che esso si riveli, pertanto, solo atto prodromico ad una attività deliberativa consiliare, il medesimo Regolamento – ex art. 48 – prevede, in via del tutto generale, la possibilità per la parte interessata di ricorrere direttamente al Tribunale Federale *“per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ambito dell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato, né risulti pendente, un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva”*.

Il ricorso in parola, pertanto, non rappresentando fatti già devoluti alla cognizione di altri Organi di Giustizia Sportiva ed essendo, comunque, inteso alla tutela di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento federale, rientra senza dubbio nell'alveo delineato proprio dal richiamato art. 48 e, pertanto, ben può essere giudicato da questo Tribunale.

Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata.

Nel censurare l'indagine al riguardo compiuta dalla Segreteria Generale, sostiene il ricorrente di aver posseduto al momento della candidatura – e tutt'ora di possedere – i requisiti previsti ex art. 64, comma 1, lettera f) dello Statuto Federale per l'eleggibilità o la nomina a cariche federali, ossia di *“essere tesserato alla FITET ed in attività, o essere stato tesserato e in attività per almeno due anni nell'ultimo decennio nell'ambito della categoria di appartenenza (dirigente di società, atleta o tecnico)”*, avendo presentato la propria candidatura alla carica di Consigliere Federale in quota Società – nell'ottobre 2012 – quale Ufficiale di Gara tesserato alla FITET ed in attività (circostanze, peraltro, che tutt'ora permangono).

A sostegno della sua domanda, il ricorrente offre, tuttavia, una non condivisibile chiave ermeneutica della norma recata dallo Statuto Federale: l'appartenenza ad una delle tre categorie espresse costituirebbe requisito indefettibile unicamente per i candidati che sono stati tesserati ed in attività per almeno due anni nell'ultimo decennio, ma che – al momento della presentazione della candidatura – non siano più tesserati alla FITET; essendo il ricorrente in quel momento – e tutt'oggi – tesserato come Ufficiale di Gara, la sua eleggibilità sarebbe sottratta al requisito dell'appartenenza ad una delle tre categorie indicate.

Tale interpretazione, peraltro, sarebbe – sempre secondo il ricorrente – indotta dalla comparazione di altri precetti (che altrimenti si rivelerebbero *inutiliter dantur*) recati sia dai “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali” espressi dal C.O.N.I., sia dalle Carte Federali FITET, ed in particolare:

- dal combinato disposto degli artt. 7.1 e 7.4 dei Principi Fondamentali, ove, nello stabilire i requisiti richiesti per l'elettorato passivo, precisa le percentuali delle quote riservate ad atleti e tecnici;
- dall'art. 65 dello Statuto, allorquando, nel fissare le incompatibilità fra le cariche federali, riconosce, tra gli altri, anche agli Ufficiali di Gara in attività di servizio (pacificamente non appartenenti ad alcuna delle categorie indicate dall'art. 64, comma 1, lettera “f” dello Statuto) la possibilità di scegliere fra una delle due cariche incompatibili;
- dall'art. 9.7 del Regolamento Settore Arbitrale, allorquando impone d'ufficio il collocamento “fuori quadro” degli Ufficiali di Gara che ricoprono cariche federali elettive e di nomina sia a livello centrale che periferiche.

Un siffatto impianto ermeneutico, tuttavia, non è condivisibile, come – del pari – si rivelano partigiane le conclusioni che il ricorrente trae dalla combinazione dei precetti invocati, i quali, oltre a non condurre *ex sé* al medesimo esito, devono – necessariamente – essere letti come figli del D.Lgs. 242/1999.

Muovendo proprio dalla fonte normativa gerarchicamente superiore, appare incontestabile che il Legislatore abbia imposto guarentigie tassative solo per le categorie di atleti e tecnici (cfr. art. 16 D.Lgs. 242/1999: “...*(omissis)*... 5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici ...*(omissis)*... A tal fine lo Statuto assicura forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici.”), lasciando all'autonomia federale solo la possibilità – e non ponendo l'obbligo – di esprimere la rappresentatività di altre

categorie, come gli Ufficiali di Gara (cfr. art. 16 D.Lgs. 242/1999: “...*(omissis)*... *Lo Statuto può prevedere altresì la presenza degli Ufficiali di Gara negli organi direttivi.*”).

Tale direttiva è stata puntualmente recepita dal C.O.N.I. che – proprio nell’art. 7.4 dei Principi Fondamentali (invocato dal ricorrente) – in forma assolutamente fedele lascia all’autonomia federale la medesima facoltà (cfr. art. 7.4 dei Principi Fondamentali: “*Gli Statuti possono prevedere la presenza degli Ufficiali di Gara nei Consigli Federali*”).

Dall’esame sistematico delle norme superiori, pertanto, si può escludere in modo pacifico una lettura obbligata del principio di rappresentatività a favore degli Ufficiali di Gara, ma, per converso, ne emerge circostanziato come meramente eventuale.

In un quadro normativo così delineato, lo Statuto FITET circoscrive legittimamente solo all’ulteriore categoria dei Dirigenti di Società (oltre a quelle imposte “*ex lege*” di atleti e tecnici) l’eleggibilità alla carica di Consigliere Federale, non lasciando spazio alcuno ad ulteriori categorie.

Tale limitazione, peraltro, si ricava “fisiologicamente” dal concetto di rappresentatività voluto proprio dal “Decreto Melandri” (ben diverso da quello di rappresentanza) nel testo sostituito dall’art. 1, comma 24, D.Lgs. 15/2004 che, nell’imporre all’interno degli organi direttivi delle Federazioni “*la presenza di atleti e tecnici*”, imprime in modo inequivocabile al concetto di rappresentatività il senso dell’appartenenza.

Tanto applicato agli artt. 36 (cfr. “*Il Consiglio federale è costituito da ...*(omissis)*... 10 Consiglieri Federali di cui 7 eletti dai rappresentati delle Società, 2 eletti dai rappresentanti degli atleti, 1 eletto dai rappresentanti dei tecnici sportivi*”) e 64, comma 1, lettera f) dello Statuto FITET (il cui testo è ben noto) conduce ad una univoca interpretazione: chi è espressione di una ben determinata collettività deve appartenere a quella collettività (o esservi appartenuto per almeno 2 anni negli ultimi 10).

Una siffatta chiave di lettura, del resto, non stride affatto con i precetti recati ex artt. 65 dello Statuto (ove disciplina le incompatibilità fra le cariche) e 9.7 del Regolamento del Settore Arbitrale (ove stabilisce il collocamento “fuori quadro” degli Ufficiali di Gara che ricoprono cariche federali), in quanto lo Statuto FITET non vincola l’appartenenza a predeterminate categorie quale condizione di eleggibilità ad altre cariche federali (quella di Presidente Federale, di Presidente Regionale e di Revisore dei Conti) per le quali gli Ufficiali di Gara possono legittimamente concorrere.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza nei limiti della metà e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, delibera all'unanimità:

- 1) di rigettare il ricorso depositato dal Sig. Sante Nicola Oronzo GIGANTE in data 04.12.2014;
- 2) di condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, già in misura della metà, in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

MANDA

Alla Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti interessate, nonché di pubblicarla.

Così deciso in Roma, 18 Febbraio 2015.

Il Presidente F.T. Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.T. Avv. Giuseppe Matano

Il componente F.S. Avv. Vanessa Carancini